R.G. P.F. 2/2026 R.G. T.F. 1/2026

IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. Andrea NAPOLITANO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Luciana MATTIOLI - Componente

riunitosi telematicamente il giorno 21 ottobre 2026, alle ore 14.00, per decidere in merito al deferimento disposto dal Procuratore Federale Aggiunto avv. Cristina Varano nell'ambito del procedimento disciplinare in epigrafe indicato, iscritto a carico della sig. Roberto Canzio per la violazione di cui agli artt. 1 co. 1, 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 11 co. 1 dello Statuto federale in combinato disposto con l'art. 58 co.1-2 Regolamento Organico, art. 1, co. 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 3 n. 1, n. 2, n.5 Regolamento Safeguarding policy,

premesso che

1. Con segnalazione del 9 marzo 2026, Giulia Conte denunciava alla Procura Federale e al Safeguarding Office le condotte tenute dalla Teramo A.S.D. e dal suo Presidente dopo l'infortunio subito durante un allenamento.
2. La Procura chiedeva integrazioni istruttorie il 24 aprile 2026, riscontrate il 29 aprile, e, ottenuta la proroga delle indagini l'11 maggio, ascoltava Michela Notarianni, Dorra Chandarli e Rebecca Farisè.
3. L'8 luglio 2026 notificava l'intendimento di deferimento, cui seguiva la memoria difensiva del 20 luglio da parte del Sig. Canzio.
4. Con atto del 17 settembre 2026 disponeva quindi il deferimento.
5. Il 14 ottobre 2026 l'incolpato depositava ulteriore memoria, insistendo per il proscioglimento e chiedendo l'audizione di testimoni.
6. Aperto il dibattimento, il Tribunale invitava le parti a concludere.
7. La Procura Federale concludeva chiedendo applicarsi a carico dell'incolpato, per la violazione di cui agli artt. 1 co. 1, 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 11 co. 1 dello Statuto federale in combinato disposto con l'art. 58 co.1-2 Regolamento Organico, art. 1, co. 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 3 n. 1, n. 2, n.5 Regolamento Safeguarding policy la sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per giorni 90 (novanta).
8. Il difensore chiedeva l'assoluzione insistendo nelle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.
9. Il Tribunale si è riunito, pertanto, in Camera di Consiglio, all'esito della quale, ha pronunciato la presente

SENTENZA

che, comunicandone il dispositivo il giorno 22 ottobre 2026 e riservandone il deposito entro 15 giorni, argomentava sulla base della seguente

MOTIVAZIONE

FATTO

Il 2 luglio 2025 Giulia Conte stipulava con la Teramo A.S.D. un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva, con scadenza al 30 aprile 2026, che prevedeva un compenso mensile di euro 1.000, un alloggio in stanza singola e, in caso di infortunio non recidivo durante gare o allenamenti svolti per la società, il mantenimento del contratto e dei compensi, oltre all'assistenza sanitaria e assicurativa. L'art. 5.6 disciplinava inoltre il recupero delle spese per cure eventualmente anticipate dalla società, in relazione ai corrispondenti rimborsi assicurativi (All. 1).

Il 6 agosto 2025, durante un allenamento, l'atleta riportava la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e l'8 ottobre si sottoponeva a intervento chirurgico, avviando un percorso riabilitativo.

Il 16 ottobre 2025 le veniva sottoposto per la firma un documento denominato «*Dichiarazione liberatoria e delega alla riscossione*» che attribuiva alla Teramo A.S.D. l'incasso di qualsiasi indennizzo o risarcimento assicurativo, inclusi quelli per danno biologico, e comportava la rinuncia a rivalse da parte dell'atleta. La Conte non sottoscriveva il documento dopo averlo fatto esaminare dal suo legale (All. 2 e 3).

Con nota del 22 ottobre 2025, firmata da Canzio, la società dichiarava risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, richiamando l'art. 7 contrattuale e l'art. 1456 c.c.; chiedeva altresì il rilascio dell'alloggio e prospettava il rimborso delle spese mediche anticipate. I compensi venivano interrotti, dopo la corresponsione soltanto parziale della mensilità di ottobre. La difesa societaria ribadiva la propria posizione con comunicazioni del 14 novembre 2025 e del 7 gennaio 2026 (All. 4, 7 e 9).

È inoltre documentato che, dopo l'arrivo di un'altra giocatrice, la Conte perdeva la disponibilità della stanza inizialmente assegnata e si sistemava sul divano del salone comune: circostanza riferita da Notarianni e Chandarli.

Nei messaggi del 9 novembre 2025 inviati all'atleta, Canzio richiamava la mancata firma del documento da parte della Conte e intimava all'atleta di lasciare la stanza, collegando espressamente le due questioni (All. 3).

Rebecca Farisè riferiva ulteriori episodi di allontanamento dell'atleta dalla panchina e dagli spogliatoi, nonché difficoltà nel ricevere supporto logistico per la fisioterapia. Le altre testimoni non confermavano tali episodi, dichiarando di non aver assistito a simili circostanze. Risulta comunque che Conte abbia effettuato sedute fisioterapiche durante la permanenza a Teramo.

Nelle memorie del 20 luglio e del 14 ottobre 2026 il Sig. Canzio sosteneva la legittimità della risoluzione ai sensi degli artt. 1256, 1456 e 1463 c.c.; negava condotte vessatorie o di emarginazione; attribuiva a ragioni personali la scelta dell'atleta di dormire sul divano; richiamava le cure e i rimborsi assicurativi assicurati dalla società e contestava l'attendibilità delle dichiarazioni di Farisè. Chiedeva inoltre l'assunzione di prove testimoniali.

DIRITTO

Sulle istanze istruttorie della difesa

La difesa ha chiesto l'audizione di Stefano Bonfini, Maria Daniela Palarie e Beatrice Pugliara sui rapporti tra Canzio e Conte, sulle ragioni della sistemazione abitativa, sulla partecipazione a un evento conviviale e sul percorso riabilitativo. Il Collegio ritiene le richieste non necessarie ai fini del decidere: il nucleo essenziale dell'addebito - contenuto del contratto e della liberatoria, risoluzione del rapporto, interruzione dei compensi e comunicazioni WhatsApp relative all'alloggio - risulta già provato *per tabulas*. Non risultano inoltre indicati fatti specifici in grado di incidere sugli elementi documentali decisivi e i temi di prova risultano formulati in termini generici, senza articolazione di specifici capitoli

su circostanze determinate e decisive. In assenza di un'effettiva esigenza di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Giustizia e Disciplina, il Collegio rigetta pertanto le istanze e ritiene la causa matura per la decisione, anche in coerenza con i principi di cui all'art. 1, commi 9 e 11, del medesimo Regolamento.

1. Rilevanza disciplinare della vicenda

Le condotte oggetto del deferimento, pur maturate nell'esecuzione di un rapporto contrattuale, rilevano autonomamente sul piano disciplinare. I doveri di lealtà, correttezza e probità si estendono ai rapporti economici e sociali comunque riferibili all'attività sportiva, senza esaurirsi nella condotta tenuta in gara (art. 1, comma 2, RGD FIGH; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 60/2022). Il Tribunale non è chiamato a definire con effetti civilistici la validità della risoluzione o i crediti delle parti, ma a valutare la correttezza dei comportamenti del dirigente.

2. Liberatoria assicurativa e pressioni sull'atleta

La liberatoria del 16 ottobre 2025 è centrale nella valutazione disciplinare. Il contratto già prevedeva un meccanismo relativo al recupero delle spese mediche anticipate dalla società; la dichiarazione proposta a Conte, invece, attribuiva alla Teramo A.S.D. indistintamente ogni indennizzo derivante dall'infortunio, compresi quelli per danno biologico, estranei al mero rimborso delle cure. L'eventuale posizione creditoria della società per spese sostenute non giustificava, di per sé, l'acquisizione di somme destinate a compensare danni personali dell'atleta.

È irrilevante, sotto tale profilo, che Canzio non risulti l'autore materiale della scrittura: egli ne richiamava personalmente la mancata sottoscrizione nelle interlocuzioni successive con l'atleta. In particolare, con il messaggio del 9 novembre 2025 collegava la permanenza nell'alloggio societario alla firma del documento, prospettando, in difetto, il rilascio della stanza. La pretesa di una rinuncia così ampia, rivolta a un'atleta appena operata e dipendente dal sodalizio per compensi e abitazione, accompagnata da tale pressione,

contrasta con i doveri di correttezza e lealtà. Né l'eventuale successiva liquidazione dell'indennizzo all'atleta rimuove il disvalore della richiesta e delle modalità con cui venne formulata.

3. Risoluzione del rapporto, compensi e alloggio

La società ha giustificato la risoluzione con l'impossibilità dell'attività agonistica, richiamando la disciplina civilistica e l'art. 7 del contratto. Quest'ultimo, però, conteneva una previsione specifica che garantiva il rispetto dell'accordo e il pagamento dei compensi proprio in caso di infortunio verificatosi durante gli allenamenti o le gare svolti per la Teramo A.S.D. La risoluzione, la sospensione dei pagamenti e la richiesta di rilascio dell'alloggio, considerate insieme al tentativo di ottenere la liberatoria, denotano una gestione del rapporto non conforme ai doveri sportivi di correttezza, indipendentemente dalla qualificazione civilistica della risoluzione.

Non è contestabile, sul piano storico, che Conte abbia perso la stanza singola e abbia dormito nel salone. La tesi difensiva di una scelta legata a rapporti personali tra conviventi non spiega i messaggi nei quali il Presidente subordinava la permanenza nell'alloggio alla firma del documento. D'altra parte, il fatto che l'atleta abbia continuato a soggiornare nell'appartamento fino alle festività natalizie non equivale al mantenimento della sistemazione contrattualmente garantita. La condizione postoperatoria dell'atleta rende tale modalità di gestione particolarmente censurabile.

4. Ulteriori condotte e attendibilità delle testimonianze

Le dichiarazioni di Rebecca Farisè riferiscono ulteriori episodi di allontanamento dell'atleta dalla zona riservata alla squadra, nonché difficoltà nell'assistenza logistica per la fisioterapia, che la teste afferma di avere direttamente percepito. Si tratta di un racconto coerente, nel suo quadro generale, con il deterioramento dei rapporti tra l'atleta e la società emergente dalla documentazione acquisita. Tale coerenza di contesto, tuttavia, non equivale alla prova dei singoli episodi riferiti, che non hanno trovato specifica conferma nelle altre dichiarazioni raccolte. Ciò non comporta, di per sé, un giudizio di inattendibilità

della teste, ma impone di distinguere le circostanze documentalmente accertate dagli ulteriori fatti riferiti, da valutare alla luce delle complessive risultanze istruttorie.

La partecipazione di Conte a un evento conviviale della squadra non esclude episodi di tensione o esclusione in altre occasioni. D'altro canto, la prosecuzione della fisioterapia non consente di affermare che l'atleta sia stata totalmente privata dell'assistenza sanitaria. In ogni caso, la responsabilità per la violazione dei doveri generali di lealtà e correttezza non dipende dalla prova di ogni ulteriore episodio riferito: trova autonomo fondamento nei documenti relativi alla liberatoria, ai messaggi, alla risoluzione del rapporto e alla gestione dei compensi e dell'alloggio.

oooOooo

Considerate nel loro insieme, la richiesta di attribuzione alla società di tutti gli indennizzi assicurativi, la pressione esercitata mediante il richiamo alla sistemazione alloggiativa, la risoluzione del rapporto malgrado la specifica previsione contrattuale sull'infortunio e le conseguenti iniziative sui compensi e sulla sistemazione abitativa integrano una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, imputabile al Sig. Canzio nella sua qualità di Presidente della Teramo A.S.D.

Sulla contestata violazione del Regolamento *Safeguarding Policy*

Il Collegio ritiene, invece, che le condotte accertate, pur censurabili sotto il profilo disciplinare, non integrino le specifiche fattispecie di abuso psicologico, abuso fisico e omissione negligente di assistenza previste dall'art. 3, nn. 1, 2 e 5, del Regolamento *Safeguarding Policy*.

In particolare, le pressioni esercitate nei confronti dell'atleta, pur contrarie ai doveri di lealtà e correttezza, non consentono, per le modalità concretamente accertate e il complessivo contesto in cui si sono verificate, di ritenere integrata anche la specifica fattispecie di abuso psicologico. Quanto agli ulteriori episodi di aggressione verbale ed emarginazione riferiti da Farisè, il Collegio, pur riconoscendo la coerenza generale del racconto con il deterioramento dei rapporti tra atleta e società, ritiene che le risultanze

istruttorie, complessivamente valutate, non siano sufficienti a consentirne un accertamento univoco. Analogamente, non risultano provate condotte deliberate idonee a cagionare danni alla salute fisica dell'atleta né omissioni di intervento riconducibili alla nozione di *neglect* prevista dal Regolamento.

Il Collegio ritiene, pertanto, che i comportamenti contestati non assumano, per caratteristiche e intensità delle condotte concretamente accertate, una consistenza tale da integrare le specifiche fattispecie di *safeguarding*, ferma restando la loro rilevanza disciplinare per violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità sportiva.

oooOooo

Nella determinazione della sanzione ai sensi degli artt. 7 e 16 RGD, il Tribunale considera la pluralità e la durata delle condotte, la posizione apicale dell'incolpato, la vulnerabilità dell'atleta dopo l'intervento chirurgico e l'utilizzo della questione abitativa quale leva per ottenere la liberatoria, reputando pertanto congrua e proporzionata la sanzione dell'inibizione per giorni 90 (novanta).

P.Q.M.

il Tribunale Federale come sopra composto:

condanna il sig. Roberto CANZIO alla sanzione dell'inibizione per giorni 90 (novanta) per la violazione di cui agli artt. 1 co. 1, 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 11 co. 1 dello Statuto federale in combinato disposto con l'art. 58 co.1-2 Regolamento Organico, art. 1, co. 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina.

- Riserva in 15 giorni il deposito della motivazione indicando come relatore il Giudice avv. Andrea Napolitano.

- Si comunichi

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2026.

F.to Avv. Andrea Napolitano – Presidente relatore

R.G. P.F. 2/2026 R.G. T.F. 1/2026

F.to Avv. Emilia Giffenni - Componente

F.to Avv. Luciana Mattioli - Componente

Decisione depositata il 29 ottobre 2026

La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.

Via Clauzetto 12 – 00188 Roma
Telefono +39 06 40088101
Partita Iva 01381521002 - C.F. 05263360587
www.federhandball.it office@federhandball.it